

Delibera n. 64/2024

Procedimento di revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 201/2022, avviato con delibera n. 90/2023 del 18 maggio 2023. Conclusione del procedimento.

L’Autorità, nella sua riunione del 15 maggio 2024

VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito: servizi di TPL) e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011) e successive modificazioni, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti, e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l’Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l’Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;
- il comma 2, lettera f), che prevede che l’Autorità provvede, tra l’altro, a *“definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”* nonché a definire *“gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in*

house o con prevalente partecipazione pubblica [...] nonché per quelli affidati direttamente” e a determinare “(s)ia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente [...] la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario”; la medesima lettera stabilisce inoltre che l’Autorità prevede, per tutti i contratti di servizio, “obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”;

- *il comma 3, lettera b), che prevede, in particolare, che l’Autorità, nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, “determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate [...]”;*

- VISTO** il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (di seguito anche d.lgs. 201/2022), recante il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ed in particolare gli artt. 6, 7, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 30 e 32 che prevedono nuovi adempimenti per gli Enti competenti, applicabili ai servizi di TPL;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea 2023/C 222/01, sugli orientamenti interpretativi concernenti il citato regolamento (CE) n. 1370/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 26 giugno 2023;
- VISTA** la delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017, con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012;
- VISTA** la delibera n. 16/2018 dell’8 febbraio 2018 con la quale l’Autorità ha approvato le *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;
- VISTA** la delibera n. 120/2018 del 29 novembre 2018 con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante *“Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”*;
- VISTA** la delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019 (di seguito: delibera n. 154/2019), con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante *“Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di*

servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”;

- VISTA** la delibera n. 210/2020 del 17 dicembre 2020 (“Delibera ART n. 154/2019, Allegato A - Misura 12 recante *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada”* – Avvio procedimento di revisione e differimento dei termini di applicazione”), con la quale l’Autorità ha, tra l’altro, disposto *“il differimento di un anno del termine di applicazione della (...) Misura 12 (...), con conseguente attuazione a partire dal 1° gennaio 2022”*;
- VISTA** la delibera n. 113/2021 (*“Conclusioni del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020”*), con la quale l’Autorità ha disposto l’integrale sostituzione della Misura 12, del relativo Annesso 3 e, a fini di coordinamento, delle definizioni di cui alle lettere o), cc) e dd), della delibera n. 154/2019;
- VISTA** la delibera n. 244 del 14 dicembre 2022, con la quale l’Autorità ha approvato l’*“Avvio di un procedimento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole [...] nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell’Allegato A alla delibera n. 154/2019”*, nell’ambito del quale è attualmente in corso, fino al 20 maggio 2024, la fase di consultazione pubblica indetta con la delibera n. 44/2024 del 4 aprile 2024;
- VISTA** la delibera n. 23/2023 dell’8 febbraio 2023, con la quale l’Autorità ha approvato l’*“Avvio del procedimento di individuazione dei costi di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”*, con termine di conclusione fissato al 31 luglio 2024;
- VISTA** la delibera n. 90/2023 del 18 maggio 2023, con la quale l’Autorità ha approvato l’*“Avvio del procedimento di revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”*, oggetto della presente delibera, fissandone al 29 dicembre 2023 il termine di conclusione;
- VISTA** la delibera n. 189/2023 del 5 dicembre 2023, con la quale l’Autorità, nell’ambito del procedimento oggetto della presente delibera avviato con la suddetta delibera n. 90/2023, ha indetto una consultazione pubblica sulle revisioni della citata delibera n. 154/2019, come risultanti dal documento di raffronto e relativi Annessi (Allegato A alla delibera interessata), individuando nel 9 febbraio 2024 il termine per l’invio dei contributi da parte dei soggetti interessati e prorogando di conseguenza al 19 aprile 2024 il termine di conclusione del procedimento, al fine di consentire lo svolgimento delle successive fasi procedurali da espletare per la definizione del procedimento di che trattasi;
- VISTA** la delibera n. 16/2024 dell’8 febbraio 2024, con la quale l’Autorità, sempre nell’ambito del procedimento oggetto della presente delibera avviato con la

suddetta delibera n. 90/2023, in relazione a specifiche richieste pervenute dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dal Coordinamento interregionale tecnico Infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ha disposto la proroga all'8 marzo 2024 del termine per l'invio dei contributi alla consultazione indetta con la citata delibera n. 189/2023 e, conseguentemente, la proroga al 17 maggio 2024 del termine di conclusione del procedimento;

VISTA la delibera n. 53/2024 del 18 aprile 2024, con la quale l'Autorità ha approvato l'atto di regolazione recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*, a conclusione del procedimento avviato con delibera n. 22/2023 dell'8 febbraio 2023;

VISTO il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;

VISTO il *“Regolamento di disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e della verifica di impatto della regolazione”*, adottato con delibera n. 54/2021 del 22 aprile 2021;

VISTO il Regolamento recante *“Attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti”*, approvato con delibera n. 243/2022 del 14 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il sopracitato d.lgs. 201/2022 impone nuovi adempimenti agli Enti Affidanti (di seguito: EA) e alle Imprese Affidatarie (di seguito: IA) dei servizi di TPL già oggetto di regolazione da parte dell'Autorità, con riferimento in particolare ai seguenti aspetti:

- gli obblighi informativi in capo agli EA a evidenza delle scelte delle modalità di affidamento (artt. 14, 17 e 30);
- l'individuazione e la predisposizione di schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo, dei contenuti (minimi) del Contratto di Servizio (di seguito: CdS), dei costi di riferimento, dello schema tipo di Piano Economico-Finanziario (di seguito: PEF) e dei livelli minimi di qualità dei servizi (artt. 7 e 24);
- le cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi pubblici (art. 6);
- la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi e dell'andamento economico, dell'efficienza, della qualità e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico indicati nel CdS (artt. 25, 30, 32);
- le modalità di aggiornamento delle tariffe dei servizi, con metodi diversi dal *price-cap* (art. 26);

- la disciplina delle modifiche contrattuali in caso di affidamento dei servizi *in house providing* (art. 27);

RILEVATO

che i suddetti nuovi adempimenti comportano la necessità di apportare puntuali modifiche e integrazioni alle Misure dell'Allegato "A" alla citata delibera n. 154/2019, nel testo consolidato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 113/2021, con riferimento principalmente a:

- Misura 2/Annesso 8, a fini di coordinamento della Relazione di Affidamento (di seguito: RdA) con le nuove "relazioni" previste dal dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. 2021/2022, al fine di limitare oneri amministrativi EA, prevedendo anche la predisposizione di schemi-tipo diversificati di RdA (*in house* e affidamento diretto TPL per ferrovia);
- Misura 2/Annesso 2, a fini d'integrazione e coordinamento con le nuove disposizioni legislativi degli originari schemi di riferimento, contenenti il contenuto minimo dei CdS per ferrovia (Prospetto 1) e su strada (Prospetto 2);
- Misura 16/Annesso 7, a fini d'integrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 201/2022, degli obiettivi di miglioramento del servizio in termini di sostenibilità ambientale e accessibilità sociale (recepiti anche come criteri di aggiudicazione, Misura 20);
- Misura 24, a fini di revisione e integrazione dei riferimenti legislativi che disciplinano i criteri di nomina della commissione giudicatrice;
- Misura 25, a fini di coordinamento con le revisioni della Misura 16 e di adeguamento alle disposizioni del decreto in materia di monitoraggio e rendicontazione del servizio;
- Misura 27, prevedendo la facoltà di applicazione, ai fini di adeguamento periodico delle tariffe, di un metodo alternativo al *price-cap*, fatto salvo il perseguimento del progressivo miglioramento della qualità del servizio offerto;
- Misura 28, a fini d'integrazione dei vigenti criteri di revisione/modifiche contrattuali, in caso di affidamento *in house* di servizi assoggettati alle disposizioni del decreto;

RITENUTO

opportuno, in occasione delle sopra descritte revisioni dell'atto di regolazione di cui alla delibera n. 154/2019 volte all'adeguamento alle disposizioni normative introdotte dal d.lgs. 201/2022, tenere conto anche di quanto emerso dall'attività istituzionale - e, nell'ambito di questa, in particolare, di monitoraggio - svolta dagli Uffici dell'Autorità nel periodo di attuazione del medesimo atto di regolazione (anni 2020 – 2023);

TENUTO CONTO

che, sulla base di quanto emerso dalla suddetta attività di monitoraggio, gli aspetti dell'atto di regolazione di cui alla delibera n. 154/2019 risultati meritevoli di adeguamento, al fine di consentirne una più estesa e uniforme applicazione, riguardano in particolare:

- l'applicabilità delle misure regolatorie in caso di proroghe dei CdS, con adozione delle disposizioni/condizioni più favorevoli per la gestione del servizio a beneficio dell'EA (Misura 1 dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019);
- l'introduzione nei CdS di clausole di flessibilità, con possibili integrazioni tra TPL tradizionale e servizi a chiamata (*Demand Responsive Transport – DRT*) e/o soluzioni di mobilità condivisa (*sharing mobility*), anche mediante la previsione di adeguati criteri di aggiudicazione (Annesso 2 e Misura 20);
- l'adozione da parte dell'EA di adeguate condizioni di trasparenza nello svolgimento delle procedure di affidamento, con pubblicazione e trasmissione all'Autorità dei relativi atti/documentazione (Misura 2);
- l'uniformità (e completezza) delle RdA trasmesse all'Autorità, tenuto anche conto del diverso perimetro applicativo della consultazione degli *stakeholder* in funzione delle modalità di affidamento scelte, gara *versus* diretto/*in house* (Misure 2 e 4, nuovo Annesso 8);
- i termini entro i quali le imprese interessate sono tenute ad adempiere agli obblighi in materia di contabilità regolatoria (Misura 12), per assicurarne adeguata flessibilità, anche tenendo conto delle citate richieste di differimento pervenute con riguardo alla relativa prima applicazione;
- il coordinamento degli schemi di PEF (Annesso 5) con gli schemi di supporto alla tenuta delle contabilità regolatoria (Annesso 3), per agevolarne la compilazione da parte degli IA e ridurre gli oneri amministrativi;
- il coordinamento della regolazione vigente in termini di allocazione dei rischi (Misura 13 e Annesso 4), obiettivi di efficienza/efficacia (Misura 16 e Annesso 7) e sistema di monitoraggio delle prestazioni (Misura 25);
- l'integrazione dei criteri di verifica degli obiettivi e dell'equilibrio economico-finanziario del CdS, con adozione di un sistema premiante a beneficio dell'IA (Misura 26);

VISTI	i contributi pervenuti da parte dei soggetti interessati, nonché i pareri rilasciati da AGCM e ANAC, sul documento di raffronto posto in consultazione con la sopra citata delibera n. 189/2023, pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Autorità;
RITENUTO	di confermare l'impianto generale delle revisioni della delibera n. 154/2019 poste in consultazione, apportando alcune modifiche alle medesime revisioni, anche alla luce delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica;
RITENUTO	opportuno adottare, in particolare, le seguenti principali modifiche/integrazioni alle revisioni contenute nel suddetto documento posto in consultazione, con riferimento alle rispettive Misure e Annessi dell'Allegato "A" alla citata delibera n. 154/2019, nel testo consolidato con le modifiche introdotte dalla citata delibera n. 113/2021:

- Misure 1 (punto 8), 2 (punto 4) e 25 (punto 5), a fini di coordinamento degli adempimenti in capo all'EA in materia di trasparenza con quanto disposto dai relativi provvedimenti approvati dall'ANAC, nonché di tutela della riservatezza di eventuali informazioni commerciali/industriali sensibili o dei dati personali;
- Misura 1 (punto 8), al fine di prevedere che l'applicazione delle misure regolatorie, in caso di proroghe dei CdS ai sensi dell'articolo 4, par. 4, del regolamento (CE) 1370/2007, avvenga sulla base di procedimenti condivisi tra EA e IA;
- Misura 1 (punto 9) e Definizioni (lett. ee), al fine di estendere l'applicabilità delle misure regolatorie, a fronte di specifiche condizioni, oltre che ai servizi di TPL di tipo lagunare, lacuale, fluviale, anche alle funivie;
- Misura 4 (punto 8, sub. d), prevedendo il coinvolgimento degli operatori di mercato nella consultazione anche a fini di definizione degli standard tecnici di riferimento delle piattaforme digitali;
- Misura 6, al fine di meglio disciplinare i vincoli di destinazione d'uso dei mezzi integralmente/parzialmente acquisiti con risorse pubbliche (punto 3), anche in caso di finanziamento d'interventi di miglioramento dei beni strumentali (punto 4), nonché l'allocazione degli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita dei beni interessati, una volta decaduto il vincolo (punto 5);
- Misura 12 (punti 1 e 9), a fini di chiarimento circa l'individuazione delle imprese di TPL tenute all'adozione degli schemi di contabilità regolatoria in caso di operatore multi-soggettivo (IA aggregata);
- Misura 13 (punti 4 e 6) per esplicitare la necessità d'individuare specifiche soglie di applicazione per ciascuna delle misure di mitigazione definite dall'EA; a tale revisione sono correlate alcune modifiche dell'Annesso 4 (matrice dei rischi), a fini di una migliore allocazione delle tipologie di rischio in capo alle parti interessate (EA ed IA);
- Annesso 5 (schemi di PEF e indicazioni metodologiche) collegato alle Misure 14-15, a fini di fornire puntuali chiarimenti/integrazioni delle voci da inserire negli schemi e delle relative modalità di individuazione/definizione;
- Misura 16 (punto 1), Annesso 7 e Misura 25 (punto 5), a fini di coordinamento con le nuove disposizioni adottate dall'Autorità con la citata delibera n. 53/2024;
- Annessi 2 e 8, Misure 25 (punto 7) e 28 (punto 5), a fini di miglior coordinamento con il quadro normativo vigente e, in particolare, con il perimetro applicativo del d.gs. 201/2022 in riferimento ai servizi di TPL di competenza degli enti locali;

VISTE

la Relazione Istruttoria e la Relazione di analisi di impatto della regolazione predisposte dagli Uffici dell'Autorità;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare le revisioni all'atto di regolazione approvato con la delibera n. 154/2019 e successive modificazioni, come risultanti dal documento di raffronto con il testo vigente che, unitamente ai relativi Annessi ivi richiamati, costituisce l'Allegato A alla presente delibera, a conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 22/2023;
2. la presente delibera, completa dell'Allegato A di cui al punto 1, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, unitamente alla Relazione Istruttoria e alla Relazione di analisi di impatto della regolazione predisposte dagli Uffici;
3. le revisioni di cui al punto 1 trovano applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera;
4. è disposta la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità del testo dell'atto di regolazione recante *"Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica"*, approvato con la delibera n. 154/2019 e successive modificazioni, come revisionato ai sensi del punto 1 della presente delibera.

Torino, 15 maggio 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)*